D.D.G. n. 244

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";
VISTA la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di V.A.S, V.I.A e V.INC.A";
VISTO l'Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;
VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
VISTO il D.P.Reg. n. 645/Area1^/S.G. del 30 Novembre 2017, con il quale l'On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l'individuazione dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell'emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all'adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);
VISTO il D.P.R.S. n. 2800 del 19/06/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 257 del 14/06/2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l'Arch. Calogero Beringheli;
VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell'Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all'art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare n. 1/2019 del 26 febbraio 2019 del Dipartimento regionale dell'Urbanistica, riguardante le Direttive (Linee Guida) per le ipotesi di modifica di piani e programmi per le fattispecie previste dall'art. 6, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 . Modifica del DPRS 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
VISTO il D.D.G. n. 223 del 5 agosto 2019 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Urbanistica;
VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;
VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019, di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 53 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei Piani e dei Programmi che riguardano la pianificazione territoriale o le destinazioni dei suoli (urbanistica);

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 16 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle Autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018;

VISTO l'art. 18 della L.R. 13 Agosto 2020 n. 19;

VISTA la propria Direttiva, prot. n. 14638 del 27/10/2020, con la quale si è data disposizione ai Servizi afferenti gli "*Affari Urbanistici*" di predisporre il provvedimento finale per i procedimenti amministrativi in corso riguardanti la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 il cui iter amministrativo è stato avviato da questo DRU e consegnato alla Commissione Tecnica Specialistica in data antecedente all'entrata in vigore della L.R. n. 19/2020;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020, pertanto abrogato;

VISTA la nota prot. n. 0018774/2021, assunta all'ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 19278 del 24/11/2021 con la quale il Comune di Palagonia nella qualità di Autorità Procedente ha trasmesso la documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) per l'Esecuzione della Sentenza TAR Sicilia – Sezione Seconda di Catania n. 527/2018 di cui al ricorso n. 1740/2017 proposto da Letizia Di Grazia e Maria Rosaria di Grazia *"Variante al P.R.G. per la riclassificazione urbanistica di un'area sita in via Ugo La Malfa (angolo via Monicelli) distinta in catasto al foglio di mappa n. 18 particella n. 289"*;

VISTA la documentazione trasmessa dall'Autorità Procedente contenente il Rapporto Ambientale Preliminare e la certificazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell'art. 91 della L.R. n. 9/2015;

VISTA la nota prot. n. 21065 del 21/12/2021 del Servizio 4/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione trasmessa, ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma:

- ***Dipartimento Regionale dell'Ambiente***
- ***Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana***
- ***Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti***
- ***Dipartimento Regionale dell'energia***
- ***Dipartimento Regionale Tecnico***
- ***Dipartimento Regionale dell'agricoltura***
- ***Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e territoriale***
- ***Dipartimento Regionale delle Attività produttive***
- ***Assessorato generale della salute***
- ***Città Metropolitana di Catania***
- ***Ufficio Genio Civile di Catania***
- ***Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania***
- ***ASP Catania***
- ***Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – DAP di Catania***

VISTI i pareri pervenuti da parte dei seguenti S.C.M.A.:

- Dipartimento Reg.le dello sviluppo rurale e territoriale, nota prot. DRU n. 181 del 04/01/2022
- Ufficio Genio Civile Catania, nota prot. DRU n. 1485 del 24/01/2022

PRESO ATTO che i restanti S.C.M.A., non hanno fatto pervenire, entro i termini, i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente.

CONSIDERATO che in assenza di ulteriori pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistono criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei S.C.M.A.;

VISTA la nota del Servizio 4/DRU, prot. n. 2643 del 09/02/2022, con la quale si comunica alla C.T.S. che il Servizio 4/DRU ha provveduto all'inserimento della documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.), con il **codice di procedura n. 1721,** nell'apposito Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali per l'Esecuzione della Sentenza TAR Sicilia – Sezione Seconda di

Catania n. 527/2018 di cui al ricorso n. 1740/2017 proposto da Letizia Di Grazia e Maria Rosaria di Grazia *"Variante al P.R.G. per la riclassificazione urbanistica di un'area sita in via Ugo La Malfa (angolo via Monicelli) distinta in catasto al foglio di mappa n. 18 particella n. 289"*;

VISTA la nota assunta al protocollo generale DRU al n. 9498 del 06/06/2022 con la quale la Commissione Tecnica Specialistica ha trasmesso al S.1/DRU i pareri resi durante la seduta plenaria del 30/05/2022;

VISTO il parere n. 38/2022 del 30/05/2022 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso, con nota prot. n. 11121 del 04/07/2022 del Servizio 1 – U.O. S1.1_2019- Procedure V.A.S. al Servizio 4/DRU, con il quale viene espresso parere che per l'Esecuzione della Sentenza TAR Sicilia – Sezione Seconda di Catania n. 527/2018 di cui al ricorso n. 1740/2017 proposto da Letizia Di Grazia e Maria Rosaria di Grazia *"Variante al P.R.G. per la riclassificazione urbanistica di un'area sita in via Ugo La Malfa (angolo via Monicelli) distinta in catasto al foglio di mappa n. 18 particella n. 289"* ***sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.*** con le indicazioni contenute nel medesimo parere;

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 38/2022 del 30/05/2022 che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante;

DECRETA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 38/2022 del 30/05/2022, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, per l'Esecuzione della Sentenza TAR Sicilia – Sezione Seconda di Catania n. 527/2018 di cui al ricorso n. 1740/2017 proposto da Letizia Di Grazia e Maria Rosaria di Grazia *"Variante al P.R.G. per la riclassificazione urbanistica di un'area sita in via Ugo La Malfa (angolo via Monicelli) distinta in catasto al foglio di mappa n. 18 particella n. 289"* **sia da non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 38/2022 del 30/05/2022 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica.

Art. 2) Il Comune di Palagonia, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

Art. 3) A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, lì 13/07/2022

Il Dirigente Generale
arch. Calogero Beringheli
Firmato

Codice procedura: 1721

Classifica: "VAS CT_033_0000005"

Proponente: Letizia Di Grazia e Maria Rosaria di Grazia

Autorità procedente: Comune di Palagonia

OGGETTO: "Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di *"Variante al P.R.G. per la riclassificazione urbanistica di un'area sita in via Ugo La Malfa (angolo via Monicelli) distinta in catasto al foglio di mappa n. 18 particella n. 289* . Esecuzione sentenza T.A.R. Sicilia – Sezione Seconda – di Catania n. 527/2018".

Procedimento: Parere *ex* art. 12 del Codice dell'Ambiente.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 38S3 /2022 del *30/05/2022*

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i";

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare **LETTO** l'articolo 6, comma 3: "*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento*" ed il successivo comma 3-bis: "*L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente*";

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15.12.2021, che disciplina il funzionamento della CTS;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regolamenta il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. n. 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n. 1 componente ad integrazione della C.T.S.

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA l'istanza acquisita al prot. D.R.U. n. 75003 del 08/09/2021, con la quale il Comune di Palagonia n.q. di Autorità procedente ha chiesto l'attivazione delle procedura in oggetto della proposta di "Letizia Di Grazia e Maria Rosaria di Grazia." (VARIANTE URBANISTICA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR SICILIA - SEZIONE SECONDA - DI CATANIA);

PRESO ATTO della pubblicazione acquisita al prot. DRU 19278 del 24/11/2021 della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI) con Avvio delle Consultazioni;

VISTA la nota prot. DRU 21065 del 21/11/2021 di Avvio della Consultazione con i S.C.M.A: di seguito elencati:

- Dipartimento Regionale dell'Ambiente
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
- Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti
- Dipartimento Regionale dell'energia
- Dipartimento Regionale Tecnico
- Dipartimento Regionale dell'agricoltura
- Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale
- Dipartimento Regionale delle Attività produttive
- Assessorato generale della salute
- Città Metropolitana di Catania
- Ufficio Genio Civile di Catania
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
- ASP Catania
- Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente - DAP di Catania

VISTI i seguenti pareri:

- SERVIZIO 2° - DIPARTIMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE- Riserve Naturali, aree Protette e Turismo Ambientale - Prot. D.R.U. n. 181 del 04/01/2022 – Comunica che "*non si ravvisano profili di competenza, posto che il territorio non ricade in alcuna Riserva Naturale o Sito Natura 2000 in gestione alla Struttura medesima*";
- UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA – Prot. D.R.U. n. 493 del 10/01/2022 – "Parere Favorevole di compatibilità Geomorfologica ai sensi dell'ex art. 13 Legge n.64/74";

VISTA la nota prot. 2643 del 09/02/2022 con la quale il Servizio 4 del D.R.U. ha trasmesso alla C.T.S. la Documentazione Istruttoria.

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente ed in particolare:

1. Istanza_art-12_autorita_procedente_firmata
2. RAPPORTO_PRELIMINARE
3. RELAZIONE_TECNICA
4. STUDIO_GEOLOGICO_Signed
5. 20210723_MANDATI_EMESSI
6. Di_Grazia_Palagonia_SHAPE_FILE
7. Integrazione_alla_relazione_tecnica_-_planimetria_dell_area_oggetto_di_variante

LETTO quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare:

a) **illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi**

Dal RAP risulta che:

L'area interessata dalla variante urbanistica ricade nel territorio comunale di Palagonia in Via Ugo -La ·Malfa (angolo via Monicelli) identificata catastalmente al foglio di mappa n. 18 particella n. 289 (superficie catastale di are 28 e centiare 40 - 2840,00 mq). L'area in questione, così come si desume dal certificato di destinazione urbanistica, datato 19.12.2018 ed allegato alla relazione tecnica di progetto, ricade, in rapporto al vigente P.R.G. approvato con D. Dir n. 569/D.R.U. del 16.05.2003, per la ·maggiore estensione in Z.T.O. "F3 - Verde attrezzato" (disciplinato dall'art. 23 delle N.T.A. del vigente P.R.G.) e parte a "strada di progetto". Inoltre, la stessa rientra nella media suscettività all'urbanizzazione (urbanizzazione possibile con opportuni interventi di sistemazione) e confina con viabilità pubbliche e con le z.t.o. "B2 - Completamento" ed "F3 - Verde attrezzato".

La predetta area non risulta interessata da alcuna programmazione comunale di opere pubbliche né da colture specializzate, irrigue o dotate di infrastrutture ed impianti a supporto dell'agricoltura (in relazione alle precedenti disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, L.R. n. 71/ 1978); inoltre l'area su indicata non risulta percorsa dal fuoco in relazione alle disposizioni di cui all'art. 10 L. n. 353/2000.

Rispetto alle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale il Comune di Palagonia ricade

nell'Ambito territoriale 17 "Area dei rilievi del tavolato ibleo": la variante urbanistica non interferisce con altri strumenti di pianificazione sovraordinati né incide su zone di particolare interesse storico- ambientale.

Inoltre, in relazione allo stato di fatto dell'area oggetto della variante urbanistica, non esistono industrie che abbiano le caratteristiche di cui al D. Lgs. n. 334 / 1999.

Le aree già assoggettate a destinazioni pubbliche sono divenute "zona bianca" per la decadenza dei vincoli espropriativi (art. 9 del D.P.R. n. 327 /2001 e s.m.i.).

La proposta di variante urbanistica è finalizzata a contemperare l'interesse pubblico con quello privato mediante l'attribuzione alla particella oggetto di sentenza (foglio di mappa n. 18 particella n. 289) delle seguenti destinazioni urbanistiche:

- *Z.T.O. "B2 - Completamento" (art. 17 N.T.A. del vigente P.R.G.) di 750 mq (la densità edilizia fondiaria non può superare i 5.00 mc/mq);*
- *Z.T.O. "F3 - Verde attrezzato" (art. 23 N.T.A. del vigente P.R.G.) di 997,05 mq;*
- *Parcheggio Pubblico di 400 mq prospiciente la viabilità pubblica (si prevede una fascia di arretramento di 5.00 m lungo la via Ugo La Malfa p r la previsione di ampliamento della via Ugo La Malfa).*

La suddetta proposta discende dall'esame dello stato di fatto dell'esistente e delle destinazioni urbanistiche di cui al contesto territoriale interessato (z.t.o. "B" e "C") ricadente all'interno della perimetrazione del centro abitato.

Per il soddisfacimento degli standards urbanistici di cui al D.I. n.1444/ 1968 è stato preso in considerazione. il computo di 38 abitanti (3750 mc/ 100 mc/abitante) da insediare (che non incide sostanzialmente sull'assetto territoriale esistente) quale quantità di riferimento per il calcolo dei servizi pubblici pari a 18 mq/ abitante.

La superficie da destinare a servizi viene prevista interamente all'interno del lotto interessato (p.lla 289) di cui alle destinazioni urbanistiche previste (z.t.o. "F3 - Verde attrezzato" e "parcheggio pubblico").

La previsione di spazi pubblici di superficie complessiva, pari a 1397.05 mq (da cedere gratuitamente al Comune e, come già detto, ubicata all'interno dell'area oggetto di variante urbanistica), soddisfa la dotazione minima inderogabile di cui al D.I. n. 1444/ 1968 (684 mq) senza pertanto consumo di nuovo suolo per il reperimento delle predette aree per spazi pubblici.

Inoltre, le destinazioni urbanistiche proposte reiterano, in parte, le previsioni del vigente P.R.G. (z.t.o. "F3 - Verde attrezzato e viabilità con relativo ampliamento).

La superficie complessiva per spazi pubblici suindicata, pari a mq 1397.05 mq (ad esclusione dell'area prevista per l'ampliamento della via Ugo La Malfa) rappresenta il 56% circa dell'area oggetto di variante urbanistica mentre la z.t.o.

- *"B2" di progetto risulta circa il 30% in rapporto alla medesima area.*

Ciò comporta, in ultima analisi, che la variante urbanistica è rivolta prioritariamente alla riqualificazione

urbanistica ed ambientale dell'area oggetto di ritipizzazione i cui effetti positivi si potranno ripercuotere, a scala più vasta, al relativo contesto territoriale.

b) <u>aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;</u>

Al riguardo il RAP espone:

L'area interessata dalla variante urbanistica si estende per una superficie pari a 2840 mq localizzata a Nord-Est del centro abitato di Palagonia, ad una quota sul livello del mare di circa 149 m, con andamento sub-pianeggiante. Essa costituisce un'area di limitata estensione rimasta libera all'interno di un consolidato contesto urbano (per lo più costituito da z.t.o. "B" e "C" di cui al vigente P.R.G. con annesse urbanizzazioni).

L'area in esame (ricadente all'interno dell'area urbana posta su via Ugo La Malfa) e quelle limitrofe, si presentano, come già detto, sub-pianeggianti senza disliyelli o acclività apprezzabili e non sono stati riscontrati dissesti di alcun tipo.

L'ambito territoriale non appare caratterizzato da evidenze storico- architettoniche di alcun rilievo ma, piuttosto, da un modello insediativo privo di particolare pregio anche caratterizzato da diffuso abusivismo e disordine edilizio.

Gli ambiti perimetrali risultano pressochè interamente edificati e ricompresi nel centro abitato, a ridosso del nucleo più antico, secondo un modello insediativo caratterizzato tipologicamente da fabbricati di edilizia residenziale plurifamiliari a 2-3 elevazioni f.t.

I collegamenti principali tra la viabilità locale con la viabilità extraurbana provinciale e statale sono assicurati dalla via Garibaldi e dalla via Vittorio Emanuele (entrambe in direzione Est-Ovest) e dalla via Palermo (in direzione Nord-Sud).

c) <u>caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate</u>;

Il RAP, per quanto riguarda le caratteristiche geologiche e morfologiche, richiamando lo studio Geologico redatto dal Geol. Gianfranco Grasso, *perviene alle seguenti conclusioni: "Nel sito in esame, al disotto di una modesta e discontinua copertura di terreno di riporto con potenza pari a circa 20 cm, è presente una formazione sedimentaria calcareniti biancastre calciruditi organogene e calcareniti con livelli sabbiosi...*

Nel sito non sono stati rilevati sia fenomeni di dissesto potenziale od in atto tali da costituire pregiudizio per le opere programmate nella variante al PRG vigente; ciò sia per quanto riguarda l'omogeneità nonché la stabilità del· piano di fondazione che mostrano un sedime omogeneo e continuo.

In riferimento alla nuova normativa sismica, l'area interessata dalla realizzazione dell'opera in progetto è stata classificata come "zona sismica 2"... Le pendenze generali, i limitati deflussi

superficiali, le buone caratteristiche meccaniche del litotipo presente, è tale da escludere fenomeni d'instabilità dovuti a processi di tipo morfologico- volutivo; in virtù dell'O.P.C.M. n ° 3274/2003..l'area di progetto è classificata "T1".. ·

In ottemperanza al Decreto del 17I O1I 18 la formazione studiata si può classificare come Suolo di tipo "C".

Sulla scorta della cartografia elaborata, ed in particolare quelle di sintesi, è stata redatta la Carta della Suscettività che rappresenta l'elaborato finale che riassume le condizioni di edificabilità del territorio in esame, sulla scorta della Carta della pericolosità geologica e della Carta delle microzonizzazioni omogenee in prospettiva sismica. Dalla carta della suscettività si evince che il sito in studio ricade tra quelli definiti: Destinazione compatibile all'edificabilità (classe d'uso B punto 1) Aree con buona attitudine geologico-tecnica idonee all'edificabilità nel rispetto della normativa vigente (N.T.C. 17I O1/ 18); eventuali condizionamenti eliminabili con interventi di bassa difficoltà ed onerosità. Dalle precedenti riflessioni si evince che la realizzazione del predetto progetto presenta piena fattibilità sotto il profilo geologico-tecnico."

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Sulla base delle verifiche effettuate dal Responsabile del procedimento, l'area di cui a variante urbanistica risulta sottoposta esclusivamente al vincolo sismico (zona sismica 2), non risulta interessata da zone S.I.C. e/o Z.P.S. (né ricade in contesti prossimi alle predette zone) ed a zone_ di rischio/pericolo P.A.I. (D.P.R.S. n. 538 del 20.09.2006);

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

Dalle verifiche espletate dal Responsabile del procedimento si evidenzia che, nell'area interessata dalla variante urbanistica (nonché nell'immediata prossimità all'ambito di studio) non sono presenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria e zone protezione speciali, ai sensi delle direttive CEE) .

Per il raggiungimento degli obiettivi ambientali di efficientamento energetico e mantenimento delle condizioni di equilibrio dei suoli, le strategie e i contenuti della proposta di variante urbanistica dovranno essere supportati da un complesso di strumenti e di norme/buone prassi che attengono ai seguenti contesti e riferimenti:

1. Urbanistica e pianificazione

In riferimento alla sostenibilità edilizia ed alle prestazioni energetiche orientate alla verifica dell'efficientamento energetico, sia a scala di edificio e sia alla scala urbana, azioni di tipo regolamentare potranno essere inserite nel Regolamento edilizio del redigendo P.R.G.

In conclusione, gli elementi che concorreranno al raggiungimento della sostenibilità delle limitate azioni progettuali, anche in rapporto al carico urbanistico massimo di circa 38 abitanti per la parte di zona residenziale nonché in relazione alle destinazioni urbanistiche proposte, sono così declinabili:

Riduzione dei consumi energetici attraverso:

1. *l'approccio bioclimatico (orientamento, soleggiamento e ombreggiamento, ventilazione naturale);*
2. *l'isolamento dell'involucro edilizio (riduzione dei consumi energetici);*
3. *il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili;*
4. *l'efficienza degli impianti (riduzione dei consumi a parità di prestazione).*

I primi due fattori sono correlati alle caratteristiche dell'edificio, gli ultimi due sono propri degli impianti.

Uso razionale della risorsa idrica

Saranno adottate tecnologie in grado di riusare l'acqua piovana per usi secondari o di consentire una elevata permeabilità dei terreni.

- *Utilizzo di materiali bioecologici*

La scelta di materiali e prodotti verrà effettuata sulla base di un ecobilancio, che confronta tra loro i prodotti valutandone i diversi impatti ambientali prodotti in tutte le fasi del ciclo di vita.

Tale comportamento sarà indotto, cioè creato, nell'edificio attraverso una serie di accorgimenti progettuali ed attraverso l'impiego di opportune configurazioni planimetriche e formali:

- *la forma e l'orientamento dell'edificio stesso in quanto configurazioni volumetriche molto compatte, ad esempio, sono in grado di ridurre le dispersioni di calore ed aumentano, al contrario, i guadagni di radiazione solare quando la temperatura esterna è maggiore di quella interna;*

- *l'impiego di forme più aperte dell'edificio consentono maggiori scambi per la ventilazione, determinano l'ampiezza delle superfici corrispondenti alle diverse esposizioni influenzando la possibilità di raccogliere e di immagazzinare la radiazione solare interagendo contestualmente con i venti dominanti della zona;*

- *la localizzazione del manufatto rispetto ad altri edifici ed ai rilievi naturali presenti nel sito ed alla vegetazione eventualmente presente, che_ influenza invece gli scambi di calore;*

- *per la riduzione delle dispersioni, l'edificio dovrà essere isolato termicamente attraverso l'utilizzo di strati di materiali isolanti sulle pareti opache, sulle coperture e sui solai, riducendo contemporaneamente anche l'estensione quelle superfici vetrate sulle pareti che ricevono poca radiazione solare per tutto il periodo di esposizione. Per esempio l'uso di doppi vetri e di schermature*

mobili per le finestre riduce, la dispersione durante le ore notturne, mentre le superfici che ricevono molta radiazione solare, esposte prevalentemente a Sud, dovrebbero potersi aprire, all'occorrenza, per accoglierla, immagazzinarla e diffonderla in modo differenziato;

- l'energia calorica così ottenuta verrà raccolta in speciali accumulatori termici per evitare l'effetto di aumentare la temperatura interna degli ambienti incorrendo nei conseguenti danni per il benessere complessivo dell'edificio;

- per quanto riguarda invece le condizioni estive, dovrà essere evitato che la radiazione. solare diretta penetri all'interno delle superfici vetrate a causa della loro apertura. Pertanto, quando possibile, è necessario proteggerle con schermature fisse o mobili in grado di assicurare ombreggiature nelle ore calde e di maggiore insolazione che avviene soprattutto nella stagione estiva;

la forma, le dimensioni e la posizione delle aperture dovranno permettere la ventilazione ed il raffreddamento notturno dell'edificio stesso. Quando possibile dovrebbe essere adottato anche un parziale interramento· dei lati dell'edificio esposti a Nord che contribuirà al miglioramento complessivo sia delle condizioni ·di benessere nel periodo invernale che di quelle del periodo estivo conseguentemente alla stabilità della temperatura del terreno.

Parcheggio pubblico: per tale destinazione (intervento- che sarà attuato in conformità ad un progetto edilizio delle opere da eseguire nel rispetto della normativa vigente in materia) si dovrebbe prevedere una soluzione alternativa al cemento ipotizzando l'utilizzo di materiali verdi oppure di miscele con prevalente componente di materiali verdi.

- Verde attrezzato: zona destinata, dalle relative. N.T.A. del vigente P.R.G., alla realizzazione di aree attrezzate per il gioco per i bambini e la ricreazione dei giovani e degli adulti (ove sono previste altresì costruzioni accessorie nonché impianti tecnologici). In detta zona, la cui superficie edificata non può superare 1/ 1O della superficie totale, la sistemazione a verde avverrà con l'inserimento di essenze autoctone xerofile possibilmente vicine alla composizione della macchia mediterranea. Inoltre si dovrà garantire l'impiego di materiali ad elevata componente di naturalità che garantiscano durabilità e caratteri di permeabilità coerenti con l'ambiente e l'assetto idraulico di riferimento.

Viabilità: per dotare l'area di una migliore accessibilità e comunicazione con il sistema urbano, direttamente e indirettamente interferito, viene previsto, per tutta la lunghezza dell'area in esame, l'arretramento di 5.00 m, dall'asse viario esistente, finalizzato all'ampliamento della via Ugo La Malfa.

f) possibili impatti significativi sull'ambiente e misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma.

Il RAP a riguardo espone che *le principali caratteristiche ambientali dell'area interessata dalla variante urbanistica sono:*

1. *aria ed inquinamento atmosferico;*
2. *risorse idriche e produzione rifiuti;*

3. *energia e contenimento energetico;*
4. *ambiente;*
5. *rumore.*

Aria ed inquinamento atmosferico

L'obiettivo principale per il mantenimento della qualità dell'aria e delle condizioni di vivibilità dell'ambiente è quello di ridurre il più possibile l'incremento di inquinamento atmosferico dovuto alla fase realizzativa ed alla fase di esercizio.

L'attuazione dell'intervento che interessa un'area di modesta entità rispetto all'ambito territoriale di studio, non sarà in grado di generare grandi perturbazioni all'ambiente se non un disturbo temporaneo limitato alla fase di cantiere (polveri generate dalla movimentazione dei materiali e dagli scavi, emissioni di gas dovute ai mezzi d'opera) ed un moderato disturbo permanente in fase di esercizio (emissioni dovute agli impianti di riscaldamento, fase di scarico dei veicoli, ecc.).

La fase di cantiere sarà limitata e l'intervento sarà effettuato in ottemperanza al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente le prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Le lavorazioni saranno realizzate tutte all'interno del lotto; tuttavia sono prevedibili fin d'ora interferenze riassumibili in:

- *limitato incremento di mezzi lungo la rete viaria cittadina per il trasporto del materiale connesso alla costruzione;*
- *possibili emissioni rumorose;*
- *possibili sollevamenti di polveri sia per _la movimentazione terra che per il passaggio di mezzi o veicoli per il movimento terra entro l'area di cantiere.*

La valutazione preventiva dell'inquinamento atmosferico per effetto dell'utilizzo delle apparecchiature di cantiere e dei veicoli di approvvigionamento materiali allo stato attuale è di difficile valutazione. In termini qualitativi l'impatto è legato soprattutto alla sospensione di polveri. Per la limitazione delle stesse saranno da prevedersi idonee vasche lava ruote per evitare la dispersione sulle strade urbane utilizzate dai mezzi veicoli di ausilio al cantiere e la periodica bagnatura degli eventuali cumuli di materiali posti all'interno del cantiere, per quanto lo stesso non sia molto prossimo alle abitazioni o a ricettori sensibili. Tali emissioni possono essere considerate trascurabili per l'ambiente stesso. Al fine di prevenire la possibilità di inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni degli impianti ed ai gas di scarico delle autovetture sarà cura prevedere l'uso di apparecchiature tecnologiche adatte all'abbattimento degli agenti inquinanti e l'utilizzo, negli spazi verdi, di specie vegetative dalle caratteristiche antinquinamento.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non si rilevano particolari condizioni o situazioni tali da indurre modifiche alle caratteristiche climatiche dei luoghi.

Risorse idriche

L'approvvigionamento idrico avverrà tramite la rete pubblica (in grado di sopportare l'incremento dovuto all'intervento progettuale). Per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue,- esso sarà collegato alla rete fognaria comunale e realizzato con idonea tubazione opportunamente dimensionata (tale impianto sarà realizzato nel rispetto della normativa vigente).

Produzione di rifiuti

Per quanto concerne la produzione dei rifiuti, in considerazione del carico urbanistico non rilevante, la stessa sarà assorbita dal servizio di r.s.u. presente sul territorio comunale.

Energia e contenimento energetico

-Sia nella fase di progettazione, che in quella di esecuzione delle opere si farà sempre riferimento alle norme vigenti in materia di energia e contenimento energetico ove si dovrà prevedere la realizzazione_ di impianti di illuminazione esterna, impianti elettrici ed impianti di riscaldamento interni agli edifici. La realizzazione di tali impianti avverrà anche attraverso l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico e solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria. Il fabbisogno che si avrà a seguito dell'attuazione del progetto comporterà, in fase di esercizio, una minore richiesta di energia elettrica e di combustibile per gli impianti di riscaldamento.

Ambiente e paesaggio

Al fine di preservare l'ambiente da degradi, disturbo o inquinamento, assume una particolare importanza la possibilità di potere individuare, caratterizzare e localizzare tutti i potenziali fattori di rischio. In fase di realizzazione si possono individuare, come fattori di rischio, quelli strettamente connessi all'esecuzione delle opere ed in modo particolare gli interventi relativi alle operazioni di scavo dei terreni di sedime dei fabbricati. In tale situazione riveste particolare importanza la necessità di procedere ad un corretto smaltimento (secondo le indicazioni di legge vigenti) sia dei terreni di scavo o sbancamento, sia dei residui delle lavorazioni successive in quanto gli stessi potrebbero essere potenziali fonti di inquinamento per l'ambiente. In fase di esercizio non si rilevano particolari possibilità di inquinamento ambientale, ad eccezione di quelli legati alle emissioni in atmosfera ed allo smaltimento delle acque reflue. I materiali di risulta, ottenuti in fase di lavorazione, saranno conferiti ad appositi impianti di smaltimento, regolarmente autorizzati. Non sono inoltre previsti impatti sulla componente "paesaggio" e non risultano aspetti di interruzione o frammentazione degli aspetti naturalistici, atteso altresì che la zona non è interessata da corridoi ecologici.

Rumore

Trattandosi, di un'area con destinazioni urbanistiche (parte "residenziale" e parte a "verde attrezzato" e "parcheggio pubblico") non sono previste sorgenti sonore fisse, mentre quelle mobili sono costituite d8;1 normale traffico veicolare delle strade carrabili che, nel caso specifico, sono caratterizzate da bassi livelli di traffico. In fase di realizzazione delle opere si prevede un temporaneo aumento del livello di rumore dovuto unicamente alla presenza in cantiere dei mezzi d'opera e delle macchine operatrici necessarie per l'esecuzione dei lavori. In fase di esercizio l'inquinamento da rumore sarà generato dalla presenza di autovetture e moto e rumori legati alla normale vita quotidiana. La variante urbanistica non prevede la realizzazione di funzioni che comportino ulteriori sorgenti di rumore tali da determinare un maggiore impatto acustico per le zone circostanti. Allo stato attuale non si può ipotizzare la tipologia delle apparecchiature utilizzate in cantiere giorno per giorno e per quante ore al giorno. Le destinazioni urbanistiche proposte risultano comunque compatibili con il livello acustico presente nell'area e, pertanto, il rumore prodotto dal traffico veicolare indotto dal nuovo insediamento non sarà significativamente rilevante.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

RILEVATO che il RAP, in conclusione precisa che

La variante urbanistica oggetto del presente Rapporto Preliminare interessa una piccola area a livello locale ubicata nel centro abitato del Comune di Palagonia,

- *Non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A,. di cui agli allegati III e IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; ;*
- *Non riguarda interventi comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;*
- *Non è soggetta a vincolo paesaggistico né ad altre tipologie di vincoli ambientali o legati alle risorse naturali;*
- *Non risulta interessata da zone di rischio/pericolo P.A.I.;*
- *Non è interessata da vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/ 1923; non determina effetti significativi sull'ambiente;*
- *Non interessa ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici dispositivi normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria - S.I.C., zone di protezione speciale - Z.P.S., zone speciali di conservazione - Z.S.C.; aree produttive agricole o con presenza di sostanze pericolose, aree vulnerabili, ecc.) e pertanto non necessita dell'avvio della procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357 / 1997 e s.m.i.;*
- *Non è interessata dagli elementi costituenti la rete ecologica;*
- *non rientra nella fattispecie, in precedenza prevista, di cui all'art. 2, comma 5, della L.R. n. 71/ 1978 essendo ubicata in zona urbana;*
- *Non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale*
- *comunitaria;*
- *L'area è servita dalla viabilità comunale esistente e risulta provvista delle principali reti primarie tecnologiche (rete fognaria, idrica e pubblica illuminazione);*
- *L'area di cui alla variante urbanistica risulta sottoposta esclusivamente al vincolo sismico;*
- *La variante Urbanistica in argomento rientra nella categoria "uso di piccole aree a livello locale" individuata dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;*
- *L'area di intervento è caratterizzata da un'operatività e applicabilità riferite ad una zona del territorio comunale di limitata estensione;*
- *Sono state effettuate le necessarie verifiche degli standards urbanistici di cui al O.I. n. 1444/ 1968 ed è stato accertato che, in rapporto al modesto carico di abitanti gravanti nell'area di che trattasi, sono state reperite all'interno della stessa le aree per il soddisfacimento degli standards urbanistici le cui previsioni reiterano, in parte, le destinazioni urbanistiche del vigente P.R.G. e risultano superiori rispetto alla dotazione minima da reperire ai sensi di legge;*
- *Non determina effetti significativi sull'ambiente trattandosi di una proposta di variante che si sviluppa sulle direttrici di espansione del vigente P.R.G.*
- *Non mutandone pertanto l'impostazione e sostanzialmente il dimensionamento ed il consumo di nuovo suolo, bensì la sua attuazione è finalizzata alla riqualificazione urbanistica ed ambientale di*

un'area mediante la riproposizione, per la maggior parte, di attrezzature pubbliche e la destinazione, in minima parte, a zona residenziale.

- *Non interferisce con altri Piani sovraordinati e/ o con zone di particolare interesse e non comporta reperimento di nuove aree a standard poiché il soddisfacimento degli spazi pubblici (come già detto in misura superiore in relazione alla dotazione minima di legge) viene previsto all'interno dell'area con effetti migliorativi di rilevanza ambientale anche in rapporto all'intero contesto territoriale; · Iinsiste su un'area inserita in un contesto a vocazione antropica;*
- *Non determina impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;*
- *Non determina impatti cumulativi.*

CONSIDERATO e VALUTATO che l'area non interessa ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici dispositivi normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria - S.I.C., zone di protezione speciale - Z.P.S., zone speciali di conservazione - Z.S.C.; aree produttive agricole o con presenza di sostanze pericolose, aree vulnerabili, ecc.) e pertanto non necessita dell'avvio della procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357 / 1997 e s.m.i.;

CONSIDERATO E VALUTATO che le aree già assoggettate a destinazioni pubbliche per la decadenza dei vincoli espropriativi (art. 9 del D.P.R. n. 327 /2001 e s.m.i.) sono divenute "zona bianca" con l'obbligo da parte del Comune di conferire una nuova destinazione urbanistica e che, stante l'inerzia comunale, la ditta ha adito al TAR che con sentenza 527/2018 ha ordinato di provvedere.

CONSIDERATO che il SERVIZIO 2° - DIPARTIMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE- Riserve Naturali, aree Protette e Turismo Ambientale - Prot. D.R.U. n. 181 del 04/01/2022 – Comunica che "*non si ravvisano profili di competenza, posto che il territorio non ricade in alcuna Riserva Naturale o Sito Natura 2000 in gestione alla Struttura medesima*";

CONSIDERATO che l'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA – Prot. D.R.U. n. 493 del 10/01/2022 ha rilasciato – "*Parere Favorevole di compatibilità Geomorfologica ai sensi dell'ex art. 13 Legge n.64/74*";

CONSIDERATO E VALUTATO ulteriormente che l'area di cui si chiede variante ricade per la maggiore estensione in Z.T.O. "F3 - Verde attrezzato" (disciplinato dall'art. 23 delle N.T.A. del vigente P.R.G.) e parte a "strada di progetto". Inoltre, la stessa rientra nella media suscettività all'urbanizzazione (urbanizzazione possibile con opportuni interventi di sistemazione) e confina con viabilità pubbliche e con le z.t.o. "B2 - Completamento" ed "F3 - Verde attrezzato".

CONSIDERATO E VALUTATO, con riferimento al punto 2 dell'Allegato 1 al D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii che,

- *La probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti risultano di modesta rilevanza;*
- *Non sussistono problematiche in ordine al cumulo degli impatti;*

- *La realizzazione del piano non comporta rischi per la salute umane o per l'ambiente;*
- *L'attuazione del piano non influisce sul patrimonio culturale;*
- *L'area interessata è di modesta estensione e pertanto non sussiste il potenziale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere di non assoggettabilità a VAS del progetto ""Variante al P.R.G. per la riclassificazione urbanistica di un'area sita in via Ugo La Malfa (angolo via Monicelli) distinta in catasto al foglio di mappa n. 18 particella n. 289" a condizione che si ottemperi, al fine di migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico dell'opera, alle seguenti raccomandazioni ambientali:

1. Per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio dovrà essere impiegata vegetazione autoctona ascrivibile alle specie della macchia mediterranea ed adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di mitigazione visiva dell'insediamento e di ombreggiamento/mitigazione climatica per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio;
2. Che nella zona "F3 - Verde attrezzato" vengano realizzate aree attrezzate per il gioco per i bambini e la ricreazione dei giovani e degli adulti (ove sono previste altresì costruzioni accessorie nonché impianti tecnologici.
3. Le essenze arboree e arbustive afferenti alla vegetazione autoctona ed eventualmente presenti nell'area, dovranno essere salvaguardate;
4. Gli interventi progettuali dovranno essere finalizzati, anche dal punto di vista architettonico e panoramico, a garantire l'inserimento degli stessi nel contesto ambientale e paesaggistico;
5. Gli scavi e gli eventuali movimenti di terra dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari evitando che vengano modificate le condizioni plano altimetriche dei luoghi oggetto degli interventi;
6. Il progetto del fabbricato dovrà essere predisposto in maniera da ottimizzare l'efficienza energetica della struttura e delle dotazioni impiantistiche e dovrà prevedere l'installazione di impianti di energia a fonte rinnovabile secondo i criteri di *"edificio energia quasi zero"* come disposto dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in L. n.90/2013 ss.mm.ii;
7. Per la sistemazione delle aree esterne agli edifici dovrà essere limitata in termini assoluti la realizzazione di aree non permeabili;
8. Per la sistemazione delle aree esterne venga recepito il "principio di invarianza idrologica e idraulica" per la circolazione incontrollata delle acque superficiali;
9. Per la sistemazione di tutte le aree a verde, e per le recinzioni perimetrali, non dovrà essere prevista la realizzazione di delimitazioni con cordoli in cls;

10. Dovranno essere previsti idonei sistemi per la raccolta ed il recupero dell'acqua piovana, attraverso l'impiego di serbatoi e/o cisterne da utilizzare per l'irrigazione delle aree a verde e prevedere impianti idrico-sanitario di sistemi atti a favorire il risparmio idrico come riduttori/regolatori di flusso;
11. Si dovranno adottate soluzioni progettuali funzionali al contenimento dell'inquinamento luminoso, attraverso l'uso di apparecchi di illuminazione schermati per evitare l'abbagliamento e permettere la direzione dei flussi luminosi verso il basso, rendere morbida la luce diffusa, nonché privilegiare l'utilizzo di lampade al led;
12. Le aree di parcheggio dovranno essere dotate di adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta ad ombreggiare i veicoli in sosta, dovranno essere inoltre previste pavimentazioni permeabili al fine di permettere il massimo drenaggio dell'acqua meteorica;
13. Per le aree esterne interessate da pavimentazioni si dovranno prevedere soluzioni di copertura permeabili al fine di permettere il massimo drenaggio dell'acqua meteorica
14. Dovrà essere previsto uno specifico e idoneo spazio per l'alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.